

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe De Tullio Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. OMISSIS R.G.A.C. dell'anno 2017;

avente ad oggetto reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, avverso l'ordinanza dell'11.5.2017, con la quale il giudice dell'esecuzione ha denegato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. OMISSIS/2008 R.G.E.;

Il collegio, sciolta la riserva, fatti salvi i limiti connaturati alla sommarietà del procedimento cautelare, osserva quanto segue.

Il reclamo è infondato e dunque da rigettare.

Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che trattavasi di istanza sospensiva eguale a quella già avanzata nel 2014 e perciò inammissibile *ex art. 669 septies c.p.c.*

Tuttavia, egli ha ribadito il punto fondamentale che rende valida la esecuzione intrapresa dalla Banca e che dunque è di ostacolo alla sospensione della stessa, ossia l'antiorità della iscrizione ipotecaria (2003) del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda (2005) di esecuzione dell'obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l'esecutato.

La specificata anteriorità rende inopponibile al creditore ipotecario la sentenza di esecuzione specifica *ex art. 2932 c.c.* ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa passasse in cosa giudicata.

Detta sentenza avrà i suoi effetti sui restanti creditori, non muniti di cause di prelazione opponibili, ma non impedirà all'originario creditore ipotecario di proseguire nella espropriazione del bene ipotecato sino alla integrale soddisfazione del credito assistito dalla garanzia reale.

Detti concetti sono stati chiaramente ripetuti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza reclamata, per cui, anche a ritenere ammissibile l'istanza sospensiva, il difetto di motivazione in ordine al punto dirimente della questione, lamentato dalla reclamante, non ricorre.

Le spese del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale pronunciando sul ricorso così provvede:

1) rigetta il reclamo;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

2) condanna la reclamante al pagamento, in favore della Banca S.p.A. delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

In applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1bis del medesimo articolo.

Così deliberato, in Avellino nella camera di consiglio del 12 luglio 2017.

Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il giudice estensore
Dott. Raffaele Califano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS